



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze ed in particolare gli articoli 3, comma 1, e 7, commi 2 e 4, concernenti rispettivamente disposizioni relative, tra l'altro, alla nomina di uno o più Vice Capi di Gabinetto, ed il trattamento economico spettante, tra l'altro, ai medesimi Vice Capi di Gabinetto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2019, Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne prev. n. 1806, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2019 concernente, tra l'altro, la propria nomina a Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il proprio decreto 13 novembre 2020, visto n. 5127 del 23 novembre 2020, con il quale il Dott. Leandro Cuzzocrea, Generale di Divisione della Guardia di Finanza, è stato nominato Vice Capo di Gabinetto a decorrere dal 12 novembre 2020 in sostituzione del dott. Fabrizio Carrarini, Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza;

RAVVISATA la necessità di determinare il trattamento economico spettante al Gen. D. Leandro Cuzzocrea per l'assolvimento del citato incarico di Vice Capo di Gabinetto;

VISTA la dichiarazione d'opzione resa dal Gen. D. Leandro Cuzzocrea ai sensi del citato articolo 7, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 227, del 2003;

VISTA la nota prot. 18492 del 13 novembre 2020, con la quale in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tetti retributivi è stato richiesto al Centro informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza l'ammontare annuo lordo del trattamento economico corrisposto al Gen. D. Leandro Cuzzocrea;



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la nota prot. 0319506/2020 dell'11 dicembre 2020, con la quale il Centro informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza ha comunicato l'ammontare annuo lordo del trattamento economico corrisposto al Gen. D. Leandro Cuzzocrea;

VISTO l'articolo 23 – *ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012;

VISTO l'articolo 1, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014);

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO l'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la dichiarazione resa dal Gen. D. Leandro Cuzzocrea ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

VISTA la dichiarazione resa dal Gen. D. Leandro Cuzzocrea ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 33, del 2013;

CONSIDERATA la necessità di determinare l'emolumento accessorio spettante al Gen. D. Leandro Cuzzocrea per l'assolvimento del citato incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA Articolo unico

A decorrere dal 12 novembre 2020, al Dott. Leandro Cuzzocrea, Generale di Divisione della Guardia di Finanza, per l'assolvimento dell'incarico di Vice Capo di Gabinetto è attribuito ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4 del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, nonché dell'articolo 23 – *ter*, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 1, commi 471 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, un emolumento accessorio fissato nella misura annua lorda pari ad € 32.941,25 da liquidarsi in tredici mensilità.



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 23 DIC. 2020

